

Risarcita la revoca delle deleghe senza giusta causa

La Cassazione, in un caso ante riforma, ritiene applicabile in via analogica la previsione dettata per la revoca dell'amministratore dall'assemblea

/ Maurizio MEOLI

Nelle società di capitali, la **revoca della delega** conferita all'amministratore delegato, decisa dal CdA, deve essere assistita da "giusta causa", anche in applicazione analogica dell'art. 2383 comma 3 c.c., sussistendo, in caso contrario, il diritto del revocato al risarcimento dei danni eventualmente patiti. È questo il principio di diritto per la prima volta affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 7587, depositata ieri.

Il caso di specie, anteriore alla riforma del diritto societario, vedeva l'amministratore delegato di una cooperativa a responsabilità limitata subire la revoca delle deleghe in seguito a divergenze insorte con i restanti membri del CdA. Veniva, quindi, presentato ricorso al Tribunale competente per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla anticipata interruzione del rapporto **senza giusta causa**. Ex art. 2383 comma 3 c.c., infatti, gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa (norma rimasta immutata in esito alla riforma, che neppure ha disciplinato l'ipotesi della revoca delle deleghe da parte del CdA); e tale disposizione doveva ritenersi applicabile anche al caso di specie. Il Tribunale riconosceva all'amministratore il risarcimento richiesto

La Corte d'Appello, di contro, adita dalla società, dichiarava insussistente tale diritto, poiché la delega sarebbe sempre revocabile, ad nutum, da parte del CdA, senza che il delegato possa invocare il principio dettato dall'art. 2383 comma 3 c.c. Ciò in quanto la **libertà di revoca** delle deleghe da parte del CdA deriverebbe dal dovere di vigilanza cui sono tenuti gli amministratori, connettendosi non ad un rapporto di mandato, ma ad un'ipotesi tipica di autorizzazione all'esercizio "singolare" dei poteri amministrativi che normalmente spettano all'intero collegio.

Determinante, quindi, sarebbe la **diversità del rapporto** che intercorre tra assemblea dei soci ed amministratori, rispetto a quello che lega il CdA ai singoli amministratori delegati. Solo in quest'ultimo caso, infatti, il CdA, con la delega, non si spoglia dei suoi poteri e, nonostante la delega, conserva una competenza concorrente ad amministrare, che rimane integra ed è anzi sovraordinata rispetto a quella degli organi delegati, ai quali può anche sostituirsi nel compimento di atti inerenti alle funzioni delegate; sicché, il rapporto che si costituisce con i delegati non può qualificarsi come mandato oneroso – rispetto al quale opererebbe la regola dell'art. 1725 c.c. analoga a quella sancita dall'art. 2383 c.c. – ma come atto interno di organizzazione, co-

me tale insindacabile dal giudice (*cfr.* Trib. Napoli <u>9 gennaio 2002</u>, Trib. Milano <u>16 ottobre 2006</u> e Trib. Roma 22 gennaio 2014 n. <u>1543</u>, che osserva come tali conclusioni sembrerebbero ancora più valide alla luce della nuova formulazione dell'art. 2381 c.c., che ha reso esplicita la previsione di poteri sovraordinati del consiglio, che resta l'organo sociale titolare del potere di gestione anche in caso di delega ad operare ad uno dei suoi componenti).

Ad ogni modo, deceduto l'amministratore "ex" delegato, erano gli eredi a presentare ricorso per Cassazione, alla luce di altra ricostruzione orientata **in senso contrario** alla soluzione accolta dai giudici d'appello (*cfr.* Trib. Milano 14 febbraio 2004, Trib. Milano 12 maggio 2010 e Trib. Milano 24 maggio 2010 n. 6836).

La Cassazione accoglie il ricorso, non ritenendo condivisibile il ragionamento della Corte d'Appello. L'unica disposizione positiva che viene in considerazione nel caso di specie – al quale, come detto, si applica la disciplina *ante* riforma – è l'art. 2383 comma 3 c.c.

Esso afferma il principio dell'esistenza non di un potere illimitato dell'assemblea, ma di una facoltà discrezionale e controllata, che è limitata, ovviamente, non già in vista del conseguimento degli interessi e degli obiettivi societari ma solo in considerazione del rispetto della posizione sociale ed economica dell'amministratore di società. Ossia in ragione della dignità e del sacrificio economico imposto alle persone che rivestono la carica amministrativa e che, in ragione dell'atto di revoca, vedono sacrificata, in una misura più o meno ampia, la propria posizione.

Da tale regola, afferma la Suprema Corte, si desume che non ha valore il ragionamento – svolto in alcune decisioni di merito e ripreso nel caso in esame dai giudici d'appello – volto a sottolineare le diversità, innegabili, tra la vicenda della revoca dell'amministratore da parte dell'assemblea (ex art. 2383 c.c.) rispetto a quella della revoca delle deleghe, affidate ai propri delegati, ad opera del CdA (ex art. 2381 c.c.). Tanto più quando tali deleghe comportino un'attività amministrativa a termine, impegnativa e remunerata, suscettibile di valutazioni e considerazioni professionali in un ambito riconducibile al "mercato dei manager".

Sotto tali profili, pertanto, tra i due casi è da ravvisare quella **identità di ratio** che, in difetto di una disciplina positiva, giustifica il ricorso all'applicazione in via analogica dell'art. 2383 comma 3 c.c., con rilevanza della previsione astratta della risarcibilità del danno anche in caso di revoca della delega (e non solo della qualità di amministratore) in difetto di "giusta causa".